

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1967

Norme per la prevenzione dei furti di autovetture

ONOREVOLI SENATORI. — Un più diffuso benessere economico, lo sviluppo delle industrie e dei commerci, una migliore valutazione del tempo, hanno portato ad una espansione dei mezzi rapidi di comunicazione e di trasporto.

Il possesso e l'uso dei mezzi motorizzati è andato dilatandosi in modo imprevisto, o, comunque, sproporzionato alle possibilità di ricetto e di custodia dei mezzi stessi nei momenti di pausa del loro uso.

Avviene di conseguenza, che, in ispecie durante la notte, lungo le strade e nelle piazze sostano miriadi di macchine, creando problemi di ingombri e di spazi.

Non sembra possibile nelle grandi città, ove il fatto si verifica più imponente, moltiplicare autorimesse, o luoghi protetti, data la strutturazione dei concentrici urbani, oppure ricavare qua o là luoghi sotterranei, costosi, ma non sempre funzionali, per la esigenza stessa dell'utente di avere rapidamente a disposizione il proprio mezzo di trasporto.

Ma a questi inconvenienti, che potrebbero essere almeno contenuti adottando criteri moderni di urbanistica nelle fasi del suo sviluppo, se ne aggiunge uno di parti-

colare gravità, che è rappresentato dall'uso che può essere fatto della macchina da parte di chiunque intenda impossessarsene sia pure temporaneamente per proprio diletto, o a scopo di furto, o, comunque, per fini delittuosi.

Accade infatti, che persone non idonee alla guida anche a causa dell'età o comunque non abilitate, si impossessino di autovetture incustodite, provocando incidenti. Si moltiplicano, quasi incoraggiati dalla dovizia di macchine alla portata di tutti, i furti di queste, le quali opportunamente camuffate, vengono riposte in vendita. Sono, inoltre, all'ordine del giorno rapine commesse a mezzo di auto prelevate furtivamente.

È appena il caso di osservare che non può essere invocata una vigilanza esclusiva da parte delle forze di polizia, dovendo i cittadini collaborare alla tutela dei propri beni quando concorrano, come è nel caso, rilevanti motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

I possessori e gli utenti di autovetture o di simili mezzi di trasporto, non curano di norma l'adozione di idonei dispositivi per impedirne il furto, soddisfatti di essere co-

perti da siffatti rischi dalla polizza di assicurazione; nè ritengono di essere chiamati ad una qualche responsabilità, che peraltro potrebbe essere adombrata risultando un automezzo strumento pericoloso quando è lasciato in efficienza a disposizione di chiunque.

È anche frequente l'asportazione di parti di auto, o di targhe, o di libretti di circolazione, come preludio a più gravi azioni delittuose; ma, tuttavia, non vi è dubbio che, nel mentre risulterebbero onerosi provvedimenti atti ad impedire qualsiasi manomissione o asportazione di parti o presidi di automezzi o di documenti relativi agli stessi, è invece possibile, con opportuni accorgimenti, rendere almeno difficile il furto del mezzo di locomozione, che non è soltanto strumento del crimine, ma costituisce il mezzo più adatto ad assicurarsi l'impunità.

Pertanto si impone il provvedimento che obblighi i possessori di autovetture a dotare il loro mezzo di locomozione con un dispositivo antifurto.

Il costo modesto di tali dispositivi non costituisce un problema per la produzione nazionale di autovetture: quanto alla garanzia della loro efficienza si ritiene necessaria l'approvazione dei vari tipi di antifurto da parte dell'Ispettorato generale alla motorizzazione.

All'applicazione del dispositivo antifurto dovranno quindi provvedere i possessori italiani di vetture già immatricolate, che sono in circolazione nel territorio nazionale, e non potranno essere immatricolate autovetture se non ne saranno corredate, entro il termine ragionevolmente sufficiente di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È ovvio che il dispositivo antifurto dovrà essere tenuto in posizione di sicurezza quando la macchina venga abbandonata senza persone a bordo e in luoghi non custoditi.

Non sembra di dovere estendere l'obbligo dell'applicazione di tali dispositivi a mo-

tociclette, motocicli, furgoni, automezzi vari da trasporto, non rappresentando apprezzabile interesse ai casi descritti; e neppure alle autovetture in possesso di cittadini stranieri che circolano in Italia, sia per le difficoltà e gli inconvenienti che deriverebbero da tale imposizione, così come per la considerazione che già nazioni straniere hanno adottato il sistema, o sono in procinto di adottarlo.

Poichè per ogni infrazione debbono essere contemplate sanzioni, se ne propongono — sia pure di carattere amministrativo — di una certa rilevanza, in considerazione dei fatti che nella situazione odierna si vanno verificando e che si ha ragione di ritenere possano almeno in parte scongiurarsi.

Per gli scopi di cui sopra si è ritenuto di predisporre il presente disegno di legge in cui vengono anche opportunamente considerate le norme già esistenti in altri Stati.

Così negli articoli 1 e 2, analogamente a quanto è stato proposto dal Parlamento francese, e come previsto dal codice stradale della Repubblica federale tedesca con norme che sono valse a ridurre sensibilmente i furti di autovetture, viene disposto che non può procedersi alla immatricolazione di autovetture se le stesse non siano munite del dispositivo antifurto, il quale deve essere applicato a tutte le vetture già immatricolate e in circolazione nel territorio nazionale.

L'articolo 3 fa obbligo ai proprietari o detentori di autovetture di porre in opera l'apposito dispositivo allorchè lasciano le vetture incustodite in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'articolo 4 impone la registrazione sul libretto di circolazione del tipo di antifurto adottato.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono, infine, le pene da irrogarsi ai contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, e l'entrata in vigore della legge proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Non possono essere immatricolate autovetture di qualsiasi potenza o marca se non sono provviste di idoneo dispositivo antifurto, preventivamente approvato dall'Ispettorato generale alla motorizzazione.

Art. 2.

Le autovetture immatricolate in Italia di qualsiasi potenza o marca non possono circolare nel territorio nazionale se non sono provviste del dispositivo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Il proprietario, possessore, o detentore di autovettura, allorchè lascia la stessa incustodita in luogo pubblico o aperto al pubblico deve provvedere a mettere in opera il dispositivo di cui all'articolo 1 e alla chiusura delle portiere con gli ordinari sistemi di sicurezza.

Art. 4.

La installazione nell'autovettura del dispositivo antifurto deve essere annotata sulla carta di circolazione.

Art. 5.

Il trasgressore alle norme dei precedenti articoli è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000.

È ammessa la definizione in via breve col pagamento immediato, a chi accerta la trasgressione, della somma di lire 6.000, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Si applicano le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore trascorsi 6 mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.